



## AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

a cura di B. Albertazzi

*Continua l'esame ed il commento al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008. In particolare verranno esaminate le modifiche apportate alla disciplina delle autorizzazioni agli scarichi.*

L'art. 124 del D.Lgs 152 del 2006 contiene la disciplina della autorizzazione agli scarichi. **Esso è stato parzialmente modificato dal D.Lgs 4/2008**, che è intervenuto sui commi 2 e 7, che sono stati interamente sostituiti.

*"1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati."*

Il comma 1 conferma un principio consolidato a partire dalla legge "Merli". Anche la giurisprudenza è univoca da molti anni in tal senso. Vedi da ultimo:

**CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787**

"In materia d'inquinamento delle acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell'autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs n. 152/2006) [vedi Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro]. Sicché, la sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico del-

l'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria (in tal senso, Cass., Sez. III, 16.12.1999, n. 14247, Porcu; 15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324, Ciccotti ed altro; 17.1.2001, 338, Padovani ed altri). Nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere l'effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo – discontinuo, dunque, ma non occasionale – (dopo l'accertamento della contravvenzione contestata egli ha installato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione amministrativa per l'allaccio alla rete fognaria e lo scarico in essa delle acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la esistenza di una stabile condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site nell'impianto e la fognatura comunale."

In relazione al carattere **"soggettivo"** e non **"oggettivo"** dell'autorizzazione, si veda, da ultimo:

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007, Sentenza n. 2877**

"L'insediamento di una nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico. Ciò in quanto l'autorizzazione allo scarico ex art. 45 D. Legislativo n. 152/99 (ora art. 124 del D.Lgs n.

152/06) è necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (art. 46 D.Lgs 152/99). Fattispecie: nuovi scarichi di acque reflue industriali, mediante immissione in rete fognaria pubblica. (conferma, Tribunale di Modena sentenza del 3/10/2005).

In materia di tutela delle acque, la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico è stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni. Sicché, non è indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45 del D.Lgs n. 152 (ora art. 124 del D.Lgs n. 152/06) prevede che possa essere rilasciata unicamente "al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento presuppone il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi. "

Il comma secondo detta:

*"2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un con-*

\* Bernardino Albertazzi;  
"B. Albertazzi consulenze legali ambiente s.n.c."  
Giurista Ambientale; Responsabile Area Legale Osservatorio Bonifiche Università Bocconi Milano.  
Via Dal Prato, 84 – Castelbolognese (Ra)  
Tel.: 0546/656637, 347/2512978  
Fax 0546/060569  
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

sorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”.

Le modifiche rispetto al testo originario dell'articolo riguardano:

1) l'inserimento nel primo periodo dell'inciso “tramite condotta”, che specifica meglio che l'oggetto dell'articolo è solo lo scarico, come definito dall'art. 74 del decreto;

2) l'abrogazione del secondo periodo che disponeva: “Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.”.

**Il nuovo testo, sostanzialmente, non riconosce più la rilevanza giuridica e la conseguente possibilità di usufruire del sistema agevolato riservato ai consorzi dei c.d. “consorzi di fatto”.**

I commi 3 e 4 dettano:

“3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.”.

Il comma 4 riconferma l'esenzione dall'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie purché effettuati nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Tali regolamenti devono ora essere approvati (diversamente da quanto disposto dal D.Lgs 152/99) dall'Autorità d'Ambito.

I commi 5,6 e 7 dettano:

“5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

“7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura<sup>1</sup>. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda”.

Il comma 7 sancisce l'abrogazione delle competenze dei comuni in merito all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Tale competenza è attribuita alle Autorità d'Ambito, salvo ovviamente diversa disciplina regionale.

L'autorità competente è tenuta a provvedere entro **novanta giorni dalla ricezione della domanda** (e non più entro 60 come nel testo originario dell'articolo).

**È stato altresì abrogato il disposto del testo originario dell'articolo**, in base al quale, qualora tale autorità risultasse inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intendeva temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

Si trattava dell'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso assai criticabile sotto diversi profili. In primo luogo esso si poneva in netto contrasto con normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale che, in materia ambientale, non ammette forme di silenzio-assenso. In secondo luogo non si capiva l'utilità di un provvedimento autorizzatorio tacito che aveva la durata di soli 60 giorni, decorsi i quali, se non fosse intervenuto il formale atto di autorizzazione, lo scarico che era stato attivato avrebbe dovuto comunque cessare.

<sup>1</sup> Si deve sottolineare che anche il TU utilizza spesso il termine “pubblica fognatura” anche se non ne esiste una definizione nel testo per cui non è chiaro se tale termine sia sinonimo di “rete fognaria” e se sia un refuso ancora proveniente dalla terminologia utilizzata dalla legge “Merli”.

Ai sensi del comma 8:

“8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.”

Nessuna novità sulla durata dell'autorizzazione che viene confermata in quattro anni. Ci si può però chiedere il motivo di una durata così diversa dell'autorizzazione tra scarichi e rifiuti, essendo la durata di quest'ultima di ben dieci anni.

Viene ovviamente fatta salva la durata di cinque anni delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D.Lgs 59 del 2005.

Nessuna novità nelle procedure di rinnovo. Per le acque reflue **domestiche, urbane e industriali** deve essere chiesto il rinnovo un anno prima della scadenza e lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per le acque reflue **contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108**, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

In merito ai requisiti dell'autorizzazione si veda, in giurisprudenza, da ultimo:

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006, Sentenza n. 41285**

“La presentazione di una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale alla mancata

presentazione della domanda stessa, perché l'Autorità Amministrativa non viene resa edotta in ordine alle dimensioni e caratteristiche dei rifiuti e non è posta in grado di valutare se sussistono i presupposti per il rilascio della autorizzazione, che deve essere espressa e specifica. In specie, il ricorrente non poteva, ritenersi legittimato allo scarico, pur avendo presentato istanza all'Amministrazione Provinciale e pur non essendo questa intervenuta con un specifico divieto.”.

I commi 9, 10, 11 e 12 dispongono:

“9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,

avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.”.

“12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non

abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.”

Il comma 11 chiarisce che l'autorità competente determina, **preliminarmente all'istruttoria**, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Viene inoltre introdotto l'obbligo per tale autorità di approntare un tariffario sulla base del quale provvedere alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Il comma 12 ha ad oggetto:

- 1) il trasferimento degli impianti;
- 2) la loro diversa destinazione d'uso;
- 3) il loro ampliamento;
- 4) la loro ristrutturazione.

Rispetto al testo del 1999 esiste una piccola differenza terminologica. Il TU parla infatti di “**insediamenti, edifici o stabilimenti**” laddove il testo previgente faceva riferimento a “*insediamenti, edifici o installazioni*”. Tale cambiamento è da mettersi in relazione con la nuova, più ampia, nozione di stabilimento fornita dal T.U.



## B.ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c.

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Si tratta di una riscrittura pressoché totale delle previgenti norme in materia di Gestione dei rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale strategica. Inoltre vengono modificate in maniera rilevante anche le discipline degli scarichi e delle bonifiche. A seguito di tali rilevanti modifiche la “B.ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.n.c.” è disponibile ad organizzare seminari “in house” sul nuovo TUA presso aziende pubbliche e private, associazioni di categoria, province, enti locali e Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

### PROGRAMMA SEMINARI

- La gestione dei rifiuti dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La tutela delle acque dall'inquinamento dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La V.I.A. e la V.A.S. dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La normativa in materia di bonifica di siti contaminati dopo la riforma del D.Lgs 152 del 2006
- La disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali

Via A. Dal Prato, 84 - Castelbolognese (RA) - Tel. 0546.656637; Cell. 347.2512978; Fax 0546.060569  
E-mail: [albertazzi.bernardino@fastwebnet.it](mailto:albertazzi.bernardino@fastwebnet.it) - C.F.-P.IVA 02206421204